

ATTO COSTITUTIVO

Primo Verbale Assemblea dei Soci fondatori di Associazione di Promozione Sociale
denominata:

“Associazione di Volontariato Ti porgo la mano A.P.S.”



Oggi 12 Aprile 2021, presso la sede di Via Giovanni De Falco, n° 29, in Boscoreale (NA) - C.A.P. 80041, i sottoscritti:

IZZO MARIAROSARIA, nata a Pompei (NA) il 23.05.1966, residente a Boscotrecase (NA), in Via Luigi Settembrini N° 66, – C. F. : ZZI MRS 66E63G813Z;

BALZANO ANTONIO, nato a Pompei (NA) il 17.05.2000, residente a Boscotrecase (NA), in Via Luigi Settembrini, n° 66, – C. F. : BLZ NTN 00E17G813F;

VARONE ROSARIO, nato a Vico Equense (NA) il 25.10.1982, residente a Castellammare di Stabia (NA), in Via Annunziatella, n° 57 – C. F. : VRN RSR 82R25L845C;

FERRAIOLI PREZIOSA, nata a Nocera Inferiore (SA) il 02.05.1981, residente a Angri (SA), in Via Cervinia, n° 162 – C. F. : FRR PZS 81E42F912I;

SOLA CELESTE, nato a Boscotrecase (NA) il 16.11.1959, residente a Boscotrecase (NA), in Via Cardinal Giuseppe Prisco, n° 127 – C. F. : SLO CST 59S16B077N;

COLLARO MARIA, nata a Torre del Greco (NA) il 14.04.1991, residente a Boscotrecase (NA), in Via Trav. Nino Bixio, n° 3, – C. F. : CLLMRA91D54L259V;

BIANCO GIANFRANCO, nato a Nola (NA) il 27.02.1989, residente a Terzigno (NA), in Via Galileo Galilei, n° 47 – C. F. : BNC GFR 89B27F924I

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore e della L.R.34/02.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi Sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo di volontari, di fruitori dei servizi e di enti con finalità di solidarietà Sociale.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà Sociale e, in particolare, si propone di esercitare in via esclusiva o principale i seguenti scopi senza intento di lucro, bensì con finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale:

- Interventi e servizi Sociali ai sensi dell'art. N° 1, commi 1 e 2, della Legge n° 328/2000 e successive modificazioni;
- Prestazioni Socio-sanitarie e Socio-assistenziali di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Febbraio 2001 e successive modificazioni;
- Costituzione, organizzazione e gestione di attività di accoglienza, anche nel campo turistico.

[Handwritten signatures of the founding members]

Per le attività civiche, solidaristiche, di utilità Sociale sopra descritte l'Associazione procederà a:

- ✓ Promuovere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto Sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, si reputino attinenti al medesimo oggetto in quanto integrative dello stesso.
- ✓ Analizzare i bisogni Socio-assistenziali ed educativi di bambini, adolescenti ed adulti, anche di quelli fragili e/o diversamente abili presenti nel territorio;
- ✓ Promuovere e gestire attività ludico-ricreative e riabilitative, ed anche lavorative, rivolte ai soggetti di cui sopra.

E' in particolare per questo ultimo motivo, in specie quello riabilitativo, che per lo svolgimento delle attività l'Associazione impiegherà anche l'ausilio di soggetti svantaggiati, posti nelle migliori condizioni operative, Sociali e professionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/17 Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori ex art. 5 D.Lgs. 117-17:

- **lett. a)** interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **lett. b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **lett. c)** prestazioni Socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;
- **lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto approvato dall'Assemblea: detto Statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

E' stata stabilita la quota Sociale per l'anno 2021 in euro 50,00 (dico cinquanta).

In deroga a quanto disposto dall'art.9 dello Statuto sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:



Presidente: IZZO Mariarosaria

Vice Presidente: SOLA Celeste

Segretario: COLLARO Maria

Tesoriere: BIANCO Gianfranco

che hanno accettato l'incarico.

Il presente atto costitutivo e statuto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017)
e di registro (Art. 26, D.Lgs. n. 105/2018)

Firme dei Soci fondatori

Izzo Mariarosaria

Alfonso Izzo

Sola Celeste

Sola Celeste

Balzano Antonio

Antonio Balzano

Varone Rosario

Rosario Varone

Ferraioli Preziosa

Preziosa Ferraioli

Collaro Maria

Maria Collaro

Bianco Gianfranco

Gianfranco Bianco

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale denominata "Associazione di volontariato Ti porgo la mano APS" con sede nel comune di BOSCOREALE (NA) alla Via Giovanni De Falco, n° 29.
2. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
4. La durata dell'Associazione è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Ai sensi dell'art 5 D. Lgs. 117/17 del codice del terzo settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - **lett. a)** interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - **lett. b)** interventi e prestazioni sanitarie;
 - **lett. c)** prestazioni Socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;
 - **lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a) Interventi e servizi Sociali ai sensi dell'art. N° 1, commi 1 e 2, della Legge n° 328/2000 e successive modificazioni;
- b) Prestazioni Socio-sanitarie e Socio-assistenziali di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Febbraio 2001 e successive modificazioni;
- c) Costituzione, organizzazione e gestione di attività di accoglienza, anche nel campo turistico.

Per le attività civiche, solidaristiche, di utilità Sociale sopra descritte l'Associazione procederà a:

- ✓ Promuovere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto Sociale o



comunque, sia direttamente che indirettamente, si reputino attinenti al medesimo oggetto in quanto integrative dello stesso.

- ✓ Analizzare i bisogni Socio-assistenziali ed educativi di bambini, adolescenti ed adulti, anche di quelli fragili e/o diversamente abili presenti nel territorio;
- ✓ Promuovere e gestire attività ludico-ricreative e riabilitative, ed anche lavorative, rivolte ai soggetti di cui sopra;

E' in particolare per questo ultimo motivo, in specie quello riabilitativo, che per lo svolgimento dell'attività l'Associazione impiegherà anche l'ausilio di soggetti svantaggiati, posti nelle migliori condizioni operative, Sociali e professionali.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
 - b) Collaborazione con Associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
 - c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
 - d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività come di seguito elencato:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Soci.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.



L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117-17.

Art.4 Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un Socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci.

1. L'ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere Soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi;
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.
5. Sono escluse di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali obiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
5. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
6. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
7. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
8. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota Sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

1. I Soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I Soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione dei libri Sociali, con possibilità prenderne copia.
3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

The image shows four handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the association's governing body. The signatures are stylized and written in a cursive script. From left to right, they appear to be: a signature starting with 'A', a signature starting with 'P', a signature starting with 'V', and a signature starting with 'B'.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo contabile.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.
2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione ;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

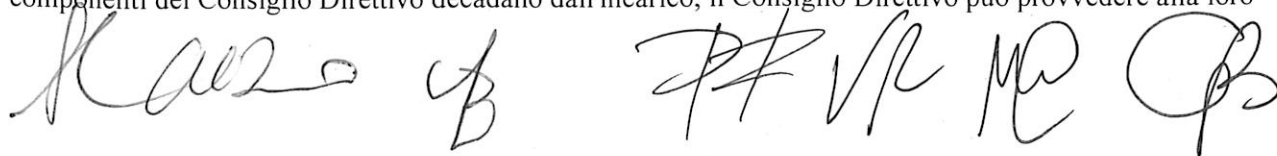
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi (o tra le persone indicate da eventuali Soci enti).
2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro



sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tuttigli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi Sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione di nuovi Soci;
 - d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
 - i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei Soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art. 10 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.



Art. 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità Sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi Sociali o tra gli organi Sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione in primis con un Organo di giustizia interno (proviviri, commissione di garanzia che verrà nominata ad hoc) in secundis e qualora l'attività esperita da questi ultimi non risulti risolutiva della controversia presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D.Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D.Lgs. n. 105/2018)

Firme dei Soci Fondatori:

Izzo Mariarosaria *Mariarosaria Izzo*

Sola Celeste *Celeste Sola*

Balzano Antonio *Antonio Balzano*

Varone Rosario *Rosario Varone*

Ferraioli Preziosa *Preziosa Ferraioli*

Collaro Maria *Maria Collaro*

Bianco Gianfranco *Gianfranco Bianco*



Direzione Provinciale II di Napoli	
Ufficio Territoriale di Castellammare di Stabia	
Atto registrato al n.	954/3
In data	20 APR. 2021
ESEVTE	

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE PELLEGRINO EBOLI
PROVV. TO DEL N° 20 01-02. 2021

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANLIO ZARRELLA